



ORDINANZA N. 21 Del 28-01-2026

OGGETTO: Divieto di transito Via Cupetta del Mattatoio dal civico 8 al civico 6A

Il Sindaco

Visto il sopralluogo effettuato in data odierna dalla Polizia Locale, dall'Ufficio LLPP e Manutenzioni e dai VVFF in Via Cupetta del Mattatoio dove era stato segnalato per le vie brevi il franamento di terra e vegetazione dalla scarpata di proprietà privata parallela alla pubblica via all'altezza del civico 6A;

Preso atto che, in attesa di successive e più approfondite valutazioni tecniche e successivi provvedimenti da parte degli enti preposti, si rende necessario interdire la via al transito dal civico 8 al civico 6/A con accesso pedonale consentito ai soli residenti nel tratto interdetto al traffico veicolare per l'accesso alle abitazioni private. Il transito veicolare in Via Cupetta del Mattatoio rimane invariato nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Palazzi e il civico 8 e consentito ai soli residenti nel tratto compreso tra il civico 33 e il civico 1, con accesso dal civico 81 di Via Claudia e percorrenza in direzione del civico 1 di Via Cupetta del Mattatoio;

Visto il D.L.gs. 285/92 ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

Visto il D.L.gs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

Dall'emissione del presente provvedimento fino all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza che saranno individuati come necessari, il divieto di transito su Via Cupetta del Mattatoio nel tratto compreso dal civico 8 al civico 6/A con accesso pedonale consentito ai soli residenti nel tratto interdetto al traffico veicolare per l'accesso alle abitazioni private. Il transito veicolare in Via Cupetta del Mattatoio rimane invariato nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Palazzi e il civico 8 e consentito ai soli residenti nel tratto compreso tra il civico 33 e il civico 1, con accesso dal civico 81 di Via Claudia e percorrenza in direzione del civico 1 di Via Cupetta del Mattatoio;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che avverso la presente, in applicazione alla legge 06/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Lazio.

In relazione al disposto dell'art. 37 del D.L.gs. 285/92, sempre nel termine di giorni 60, chiunque ne abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, può ricorrere al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione al nuovo C.d.S.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste all'art. 7 del Codice della Strada.

Il Comando Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica restano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale il controllo di tutte le prescrizioni elencate, nonché l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

Comando Provinciale dei VVFF;

Stazione Carabinieri di Bracciano;

ASL 118;

Area LLPP e Manutenzioni.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Bracciano;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Area Polizia Locale, Via delle Palme 1/a - tel. 0699816380;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza verrà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Bracciano per 15 gg consecutivi.

Il Sindaco
Marco Crocicchi